

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 142

Documento sulle anticipazioni

Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2022

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI AGLI ADERENTI

Il presente documento disciplina le anticipazioni della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione FONDEMAIN.

Il documento è diviso in due sezioni: la prima per gli aderenti del settore privato e la seconda per gli aderenti del settore pubblico. Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda allo Statuto del Fondo, nonché per gli aderenti del settore privato all'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005 e per gli aderenti del settore pubblico all'art. 7 del D. Lgs. n. 124/1993.

Il Fondo si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore aspetto che non sia previsto dai suddetti Decreti o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).

L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per informazioni sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

La Legge n. 76/2016 assimila i soggetti uniti civilmente ai coniugi uniti tramite l'istituto del matrimonio, riconoscendo quindi ai primi tutti i diritti previsti per i secondi. Per quanto concerne la previdenza complementare, tutte le prerogative che attualmente sono riconosciute al coniuge dell'iscritto, si pensi ad esempio all'anticipazione per spese sanitarie o all'apertura di una posizione per il fiscalmente a carico, sono automaticamente riconosciute al soggetto che abbia contratto con l'iscritto un'unione civile. Unitamente ai documenti richiesti per l'esercizio di tali prerogative, in presenza di tale unione occorre pertanto allegare idonea certificazione attestante la costituzione della stessa.

I) Sezione relativa agli aderenti del settore privato

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Gli aderenti al Fondo del settore privato possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione, **per spese sanitarie** per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.

Inoltre:

- i suddetti interventi e/o terapie devono comportare una spesa non inferiore a € 1.000 (mille); N.B.: l'importo non può essere raggiunto mediante il cumulo di spese riferite a più soggetti;
- le spese devono essere effettivamente sostenute dal richiedente; sono ammesse anche le spese di viaggio e soggiorno relative al familiare che presti assistenza, ove debitamente documentate. Tra le spese di viaggio, vengono riconosciute quelle strettamente funzionali a raggiungere la struttura di ricovero; tra le spese di soggiorno, vengono riconosciute quelle per l'alloggio e per l'acquisto di alimenti e generi di stretta necessità.

- b) **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione, per spese:

b.1) **per l'acquisto o la costruzione su suolo proprio della prima casa di abitazione** per sé o per i figli. Per prima casa di abitazione deve intendersi l'immobile in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato a essere la dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.

Così come precisato negli Orientamenti COVIP in materia (Documento approvato il 10 febbraio 2011), la fattispecie di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto non può essere oggetto di richiesta di anticipazione;

b.2) per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), relativamente alla **prima casa di abitazione** di proprietà dell'iscritto o di un figlio, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.. Per prima casa di abitazione deve intendersi l'immobile in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato a essere la dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli.

L'ammontare complessivo delle spese oggetto della richiesta di anticipazione deve essere almeno pari o superiore a € 2.500 (duemilacinquecento);;

- c) **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione, **per ulteriori esigenze degli aderenti**, di cui non è richiesta giustificazione. L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 1.000 (mille) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno istruite.

Gli aderenti già beneficiari di anticipazione per "ulteriori esigenze" pari al 30 per cento della posizione possono presentare al Fondo una ulteriore richiesta in tal senso non prima di 24 mesi dalla data di liquidazione della anticipazione precedentemente concessa per le medesime finalità. Resta inteso che tale vincolo non si applica, relativamente alla parte residuale, nei confronti di coloro che hanno già beneficiato di un'anticipazione per "ulteriori esigenze" inferiore al 30 per cento della posizione.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che sono da ricondurre a tale ambito le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

In relazione alle fattispecie di anticipazione di cui alle suddette lettere a) e b) (per spese sanitarie e per spese relative alla prima casa), l'anticipazione netta erogata non può essere superiore alla spesa effettivamente

sostenuta e documentata. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto.

Con riferimento all'importo dell'anticipazione che si intende richiedere al Fondo, fermo restando il rispetto del limite dell'importo erogabile, l'aderente può indicare alternativamente:

- un importo fisso:
 - al LORDO delle ritenute fiscali;
 - al NETTO delle ritenute fiscali. Dato che la posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, verrà fatta una stima ex ante dell'ammontare delle ritenute fiscali così da disinvestire un importo lordo tale da consentire di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l'importo netto fisso richiesto. Possono quindi presentarsi eventuali scostamenti tra l'importo liquidato e l'importo fisso richiesto, derivanti dalla stima fatta ex ante;
- la quota percentuale della posizione maturata, nella misura sopra indicata per ciascuna fattispecie di anticipazione. La stessa si considera al LORDO della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. L'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali.

Qualora per l'importo dell'anticipazione vengano indicati nella richiesta sia l'importo fisso sia la percentuale, il Fondo terrà in considerazione esclusivamente la quota percentuale della posizione maturata.

La tassazione applicata e l'importo netto liquidato sono rilevabili dal prospetto di liquidazione trasmesso all'aderente.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale.

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo tramite raccomandata A.R. oppure PEC oppure consegnata a mano c/o la sede di FONDEMAIN sita a Pollein, in Loc. Autoporto n. 33e, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.fondemain.it) e disponibile presso la sede del Fondo stesso; al modulo di richiesta deve essere allegata la documentazione prevista, che non sarà oggetto di restituzione.

In caso di richiesta presentata con documentazione mancante o incompleta, il Fondo comunica all'aderente la necessità di integrarla fornendo le informazioni e/o la documentazione utili alla valutazione della richiesta (vedasi il capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche").

Qualora la richiesta venga integrata entro tre mesi dalla richiesta, ai fini del computo delle tempistiche massime di liquidazione dell'anticipazione da parte del Fondo, occorre considerare quale data di presentazione della richiesta quella di ricevimento dell'ultimo elemento integrativo.

Qualora entro tre mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto).

Criteri di carattere sostanziale.

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente capitolo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito, il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia, ove spettante, riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Non sono ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento (l'erogazione oppure il respingimento) della precedente pratica di anticipazione.

In relazione alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, come chiarito dalla Commissione di Vigilanza in data 30 maggio 2007, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non deve superare, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate). L'importo nuovamente erogabile per ulteriori esigenze dell'aderente non può, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

Per la determinazione dell'importo residuo della posizione maturata da ammettere ad anticipazione si applicano le seguenti formule:

- a) per le anticipazioni per spese sanitarie e per spese prima casa:
 $[(X + Y) \times 75\%] - Y = Z$ importo residuo della posizione da ammettere ad anticipazione, in cui:
X = valore posizione individuale maturata alla data di presentazione dell'istanza;
Y = importo anticipazioni lorde già erogate per qualsiasi causale;
- b) per le anticipazioni per ulteriori esigenze:
 $[(X + Y) \times 30\%] - W = K$, in cui:
X = valore posizione individuale maturata alla data di presentazione dell'istanza;
Y = importo anticipazioni lorde già erogate per qualsiasi causale;
W = importo anticipazioni lorde già erogate per la causale "ulteriori esigenze".
L'importo residuo della posizione da ammettere ad anticipazione per ulteriori esigenze corrisponde al minore importo tra K e Z (vedasi precedente lettera a).

Iter di processazione dell'anticipazione.

L'importo disinvestito è quello risultante alla prima valorizzazione utile successiva alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione. Il Fondo liquida l'anticipazione con tempestività e comunque entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa correttamente compilata e corredata dalla documentazione completa.

Si ricorda che, tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) e il valore delle quote stesse possono variare.

L'aderente ha la facoltà di revocare la richiesta a condizione che la relativa comunicazione pervenga al Fondo precedentemente all'annullamento delle quote corrispondenti. Non sono ammesse comunicazioni di revoca successive all'annullamento delle quote.

Anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

FONDEMAIN aderisce alle Linee guida di *Best practice* della gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento - sottoscritte il 4 novembre 2009 da Assofondipensione, Unione Finanziarie Italiane (UFI) e Mefop S.p.A. - alle quali si rinvia per il trattamento delle anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento sottoscritti da società rappresentate da UFI.

Per la gestione dei contratti di finanziamento stipulati dagli aderenti al Fondo, e allo stesso notificati, non rientranti nell'ambito delle suddette Linee Guida, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e dall'ulteriore normativa vigente in materia. In particolare:

- l'anticipazione viene concessa all'aderente limitatamente ai casi in cui la posizione residua (al netto dell'anticipazione stessa) presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della società finanziaria. A tale fine, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata la documentazione rilasciata dalla società finanziaria attestante l'entità del debito residuo (oppure l'estinzione dello stesso);
- negli altri casi:
 - > alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l'autorizzazione da parte della società finanziaria all'erogazione dell'anticipazione in favore dell'iscritto, la cd. "liberatoria" (oppure

l'attestazione di estinzione del debito). In tal caso, si procede alla concessione dell'anticipazione nel rispetto dei criteri previsti;

- > in assenza di liberatoria, l'anticipazione è concessa all'aderente limitatamente alle richieste aventi oggetto spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimane vincolato in favore della società finanziaria.

Reintegro delle anticipazioni.

Le somme corrisposte dal Fondo all'aderente a titolo di anticipazione possano essere reintegrate, a scelta dell'aderente stesso, in qualsiasi momento. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale decurtata dall'anticipazione. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Tale contribuzione viene effettuata dall'aderente tramite bonifico bancario (vedasi apposito facsimile predisposto dal Fondo), avendo cura di indicare nella causale il codice fiscale dell'aderente e la descrizione "XREX", separati da un trattino. L'assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell'aderente avviene alla prima valorizzazione utile in cui lo stesso si è reso disponibile al Fondo.

Nel caso in cui l'aderente intenda usufruire del credito d'imposta previsto dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 252/2005 per le contribuzioni eccedenti il massimale deducibile di € 5.164,57, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria richiesta dall'agenzia delle entrate è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo invia all'aderente (es. CU) e dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Per ogni ulteriore dettaglio di carattere fiscale relativamente ai reintegri si rinvia al "Documento sul regime fiscale" del Fondo.

Documentazione richiesta per le varie casistiche.

Non sono ammesse richieste di anticipazione presentate sulla base di preventivo/i di spesa.

Ogni richiesta di anticipazione va corredata dalla copia di un documento identificativo in corso di validità e dalla documentazione indicata nel modulo di richiesta dell'anticipazione specificamente prevista in relazione alle singole casistiche.

Ove previsto, i documenti richiesti dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione devono essere forniti dall'aderente in copia autenticata o corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale. L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura, l'aderente può recarsi presso gli uffici del Fondo affinché il personale preposto possa procedere al confronto tra copia e originale e verificarne la conformità.

Il Fondo, unitamente al modulo di richiesta di anticipazione, mette a disposizione dei facsimile/moduli per agevolare la corretta e completa presentazione dell'istanza.

Al fine di accertare, ove previsto, il requisito del periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare nel caso in cui l'anzianità sia stata maturata presso altra forma pensionistica complementare, l'istanza va corredata altresì dalla dichiarazione da parte di quest'ultima che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

In caso di soggetto incapace o soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, essendo previsto uno smobilizzo del capitale, l'istanza e le dichiarazioni devono essere richieste per suo conto dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare, o dal soggetto esercente la patria potestà, il quale è tenuto ad allegare copia del proprio documento identificativo in corso di validità.

Anticipazione per spese sanitarie.

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche che attesti l'esistenza della gravissima situazione e il carattere straordinario e necessario della terapia e/o dell'intervento a cui si riferisce la richiesta;
- fatture e/o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta, anche relative al viaggio o al soggiorno del familiare che presti eventualmente assistenza all'aderente beneficiario dell'anticipazione;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di coniuge e figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai familiari interessati.

Acquisto della prima casa.

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- atto notarile (rogito), emesso non oltre 18 mesi prima della richiesta, dal quale risulti l'acquisto della prima casa di abitazione, nonché la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
OPPURE, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto: copia del preliminare d'acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. In tal caso, l'aderente È OBBLIGATO a far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto definitivo di compravendita non sia ancora disponibile, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, fornendo una data di presumibile stipula dell'atto. Qualora, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare di acquisto, non dovesse pervenire al Fondo l'atto notarile nei termini suddetti, l'iscritto dovrà restituire al Fondo l'intero importo delle somme indebitamente ricevute a titolo di anticipazione. In assenza di restituzione totale o parziale delle somme predette, il Fondo si riserva la facoltà di non dare seguito a successive richieste di anticipazione (eccetto le anticipazioni per spese sanitarie) fino a compensazione delle somme già erogate;
- nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto e venga presentata la copia del preliminare d'acquisto: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati.

Ristrutturazione della prima casa.

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- attestazione da parte della ditta appaltatrice che gli interventi di manutenzione, le cui spese sono oggetto della richiesta di anticipazione, rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;

- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- fatture dettagliate delle spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della /e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso;
- (eventuale) se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile: la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l'avvenuto pagamento e il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l'aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta dai parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute).

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la Guida fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Costruzione della prima casa su suolo proprio.

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- fatture dettagliate delle spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, emesse non oltre 30 mesi prima della richiesta;
- ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale;

- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati.

Acquisto/costruzione dell'abitazione in cooperativa.

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto o la costruzione in cooperativa della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- in caso di acquisto: atto notarile (rogito), emesso non oltre 18 mesi prima della richiesta, in copia autenticata o corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia originale, dal quale risulti l'acquisto della prima casa di abitazione, nonché la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
OPPURE, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto: copia del preliminare d'acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. In tal caso, l'aderente È OBBLIGATO a far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto definitivo di compravendita non sia ancora disponibile, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, fornendo una data di presumibile stipula dell'atto. Qualora, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare di acquisto, non dovesse pervenire al Fondo l'atto notarile nei termini suddetti, l'iscritto dovrà restituire al Fondo l'intero importo delle somme indebitamente ricevute a titolo di anticipazione. In assenza di restituzione totale o parziale delle somme predette, il Fondo si riserva la facoltà di non dare seguito a successive richieste di anticipazione (eccetto le anticipazioni per spese sanitarie) fino a compensazione delle somme già erogate;
- nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto e venga presentata la copia del preliminare d'acquisto: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- in caso di costruzione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione e copia del documento di proprietà del terreno;
- dichiarazione rilasciata dalla cooperativa attestante la qualifica di socio della cooperativa, con indicazione dell'alloggio nonché dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati.

Anticipazione per ulteriori esigenze.

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente deve essere, se del caso, corredato dalla seguente documentazione:

- (eventuale) liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni, il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di conoscere la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni.

Costi

Per la processazione e l'erogazione dell'anticipazione vengono addebitate le spese amministrative specificamente previste per l'esercizio di tale prerogativa individuale, nella misura indicata nella Nota informativa del Fondo.

Revoca e restituzione dell'anticipazione

Il mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dal presente documento comporta la revoca dell'anticipazione e l'obbligo da parte dell'iscritto di provvedere alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali calcolati alla data della loro restituzione.

II) Sezione relativa agli aderenti del settore pubblico

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Possono presentare istanza di anticipazione i lavoratori del settore pubblico **iscritti al Fondo da almeno otto anni**. Al fine del computo degli otto anni sono considerati utili tutti i periodi di adesione continuativa a forme pensionistiche complementari maturati dell'aderente (per es. provenienza dal Fondo preesistente F.C.S. a seguito del processo di fusione).

Le domande di anticipazione sono ammissibili:

- a) per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata, per **spese sanitarie** sostenute per sé o per i familiari fiscalmente a carico per terapie e/o interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Inoltre:
 - i suddetti interventi e/o terapie devono rivestire caratteri di particolare gravità e di straordinarietà;
 - devono comportare una spesa non inferiore a € 1.000 (mille); N.B.: l'importo non può essere raggiunto mediante il cumulo di spese riferite a più soggetti;
 - le spese devono essere effettivamente sostenute dal richiedente; sono ammesse anche le spese di viaggio e soggiorno relative al familiare che presti assistenza, ove debitamente documentate. Tra le spese di viaggio, vengono riconosciute quelle strettamente funzionali a raggiungere la struttura di ricovero; tra le spese di soggiorno, vengono riconosciute quelle per l'alloggio e per l'acquisto di alimenti e generi di stretta necessità;
- b) per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata per spese:
 - b.1) **per l'acquisto o la costruzione su suolo proprio della prima casa di abitazione** per sé o per i figli. Per prima casa di abitazione deve intendersi l'immobile in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato a essere la dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.
Così come precisato negli Orientamenti COVIP in materia (Documento approvato il 10 febbraio 2011), la fattispecie di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto non può essere oggetto di richiesta di anticipazione;
 - b.2) per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), relativamente alla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di figlio, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.. Per prima casa di abitazione deve intendersi l'immobile in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato a essere la dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli.
L'ammontare complessivo delle spese oggetto della richiesta di anticipazione deve essere almeno pari o superiore a € 2.500 (duemilacinquecento). In caso di più istanze di richiesta di anticipazione riguardanti il medesimo bene sarà, comunque, erogato un importo complessivo non superiore alla misura definita del 75 per cento;
- c) per un importo non superiore al 30 per cento della posizione individuale maturata, così come previsto dallo Statuto del Fondo, per spese di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (**congedi per la formazione e congedi la formazione continua**) nonché per il sostegno economico di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (**congedi parentali**). In caso di istanze di anticipazione relative a situazioni che prevedono la concessione di congedi straordinari non retribuiti da parte del datore di lavoro, l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde non percepite nel periodo del congedo concorre alla determinazione dell'importo oggetto di anticipazione. L'ammontare minimo dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 1.000 (mille) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno istruite.

L'anticipazione netta erogata non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto. Con riferimento all'importo dell'anticipazione che si intende richiedere al Fondo, fermo restando il rispetto del limite dell'importo erogabile, l'aderente può indicare alternativamente:

- un importo fisso:
 - al LORDO delle ritenute fiscali;
 - al NETTO delle ritenute fiscali. Dato che la posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, verrà fatta una stima ex ante dell'ammontare delle ritenute fiscali così da disinvestire un importo lordo tale da consentire di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l'importo netto fisso richiesto. Possono quindi presentarsi eventuali scostamenti tra l'importo liquidato e l'importo fisso richiesto, derivanti dalla stima fatta ex ante; Qualora tale indicazione non sia presente, l'importo indicato si intende al LORDO della tassazione;
- la quota percentuale della posizione maturata, nella misura sopra indicata per ciascuna fattispecie di anticipazione. La stessa si considera al LORDO della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. L'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali. Qualora per l'importo dell'anticipazione vengano indicati nella richiesta sia l'importo fisso sia la percentuale, il Fondo terrà in considerazione esclusivamente la quota percentuale della posizione maturata.

La tassazione applicata e l'importo netto liquidato sono rilevabili dal prospetto di liquidazione trasmesso all'aderente.

Per i dipendenti del settore pubblico ai quali si applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale.

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo tramite raccomandata A.R. oppure PEC oppure consegnata a mano c/o la sede del Fondo sita a Pollein, in Loc. Autoporto n. 33e, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.fondemain.it) e disponibile presso la sede del Fondo stesso; al modulo di richiesta deve essere allegata la documentazione prevista, che non sarà oggetto di restituzione.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora la richiesta venga integrata entro tre mesi dalla richiesta, ai fini del computo delle tempistiche massime di liquidazione dell'anticipazione da parte del Fondo, occorre considerare quale data di presentazione della richiesta quella di ricevimento dell'ultimo elemento integrativo.

Qualora entro sei mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto).

Criteri di carattere sostanziale.

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata e anche, per le richieste di anticipazione per congedi relativi a periodi di formazione e per congedi parentali, della retribuzione lorda non percepita e documentata relativamente al congedo ottenuto.

Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito, il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia, ove spettante, riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione, e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento della posizione maturata. Non sono ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento (l'erogazione oppure il respingimento) della precedente pratica di anticipazione.

Per la determinazione dell'importo residuo della posizione maturata da ammettere ad anticipazione si applica la seguente formula:

$[(X + Y) \times Z] - Y =$ importo residuo della posizione da ammettere ad anticipazione, in cui: X = valore posizione individuale maturata alla data di presentazione dell'istanza; Y = importo anticipazioni lorde già erogate; Z = percentuale massima dell'anticipazione concedibile sulla posizione maturata (75% oppure 30%).

Iter di processazione dell'anticipazione.

L'importo disinvestito è quello risultante alla prima valorizzazione utile successiva alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione. Il Fondo liquida l'anticipazione con tempestività e comunque entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa correttamente compilata e corredata dalla documentazione completa.

Si ricorda che, tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) e il valore delle quote stesse possono variare.

L'aderente ha la facoltà di revocare la richiesta a condizione che la relativa comunicazione pervenga al Fondo precedentemente all'annullamento delle quote corrispondenti. Non sono ammesse comunicazioni di revoca successive all'annullamento delle quote.

Anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

FONDEMAIN aderisce alle Linee guida di *Best practice* della gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento - sottoscritte il 4 novembre 2009 da Assofondipensione, Unione Finanziarie Italiane (UFI) e Mefop S.p.A. – alle quali si rinvia per il trattamento delle anticipazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento sottoscritti da società rappresentate da UFI.

Per la gestione dei contratti di finanziamento stipulati dagli aderenti al Fondo, e allo stesso notificati, non rientranti nell'ambito delle suddette Linee Guida, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e dall'ulteriore normativa vigente in materia. In particolare:

- l'anticipazione viene concessa all'aderente limitatamente ai casi in cui la posizione residua (al netto dell'anticipazione stessa) presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della società finanziaria. A tale fine, alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata la documentazione rilasciata dalla società finanziaria attestante l'entità del debito residuo (oppure l'estinzione dello stesso);
- negli altri casi:
 - > alla richiesta di anticipazione deve essere altresì allegata l'autorizzazione da parte della società finanziaria all'erogazione dell'anticipazione in favore dell'iscritto, la cd. "liberatoria" (oppure l'attestazione di estinzione del debito). In tal caso, si procede alla concessione dell'anticipazione nel rispetto dei criteri previsti;
 - > in assenza di liberatoria, l'anticipazione è concessa all'aderente limitatamente alle richieste aventi oggetto spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimane vincolato in favore della società finanziaria.

Reintegro delle anticipazioni.

Le somme corrisposte dal Fondo all'aderente a titolo di anticipazione possano essere reintegrate, a scelta dell'aderente stesso, in qualsiasi momento. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale decurtata dall'anticipazione. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Tale contribuzione viene effettuata dall'aderente tramite bonifico bancario (vedasi apposito facsimile predisposto dal Fondo), avendo cura di indicare nella causale il codice fiscale dell'aderente e la descrizione "XREX", separati da un trattino. L'assegnazione delle quote sulla posizione individuale dell'aderente avviene alla prima valorizzazione utile in cui lo stesso si è reso disponibile al Fondo.

Nel caso in cui l'aderente intenda usufruire del credito d'imposta previsto dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 252/2005 per le contribuzioni eccedenti il massimale deducibile di € 5.164,57, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria richiesta dall'agenzia delle entrate è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà ad inviare all'aderente (es. CU) e dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Per ogni ulteriore dettaglio di carattere fiscale relativamente ai reintegri si rinvia al "Documento sul regime fiscale" del Fondo.

Documentazione richiesta per le varie casistiche.

Non sono ammesse richieste di anticipazione presentate sulla base di preventivo/i di spesa.

Ogni richiesta di anticipazione va corredata dalla copia di un documento identificativo in corso di validità e dalla documentazione indicata nel modulo di richiesta dell'anticipazione specificamente prevista in relazione alle singole casistiche.

Ove previsto, i documenti richiesti dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione devono essere forniti dall'aderente in copia autenticata o corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile unitamente al modulo di richiesta di anticipazione). L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura, l'aderente può recarsi presso gli uffici del Fondo affinché il personale preposto possa procedere al confronto tra copia e originale e verificarne la conformità.

Il Fondo, unitamente al modulo di richiesta di anticipazione, mette a disposizione dei facsimile/moduli per agevolare la corretta e completa presentazione dell'istanza.

Al fine di accertare, ove previsto, il requisito del periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare nel caso in cui l'anzianità sia stata maturata presso altra forma pensionistica complementare, l'istanza va corredata altresì dalla dichiarazione da parte di quest'ultima che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

In caso di soggetto incapace o soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, essendo previsto uno smobilizzo del capitale, l'istanza e le dichiarazioni devono essere richieste per suo conto dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare, o dal soggetto esercente la patria potestà, il quale è tenuto ad allegare copia del proprio documento identificativo in corso di validità.

Anticipazione per spese sanitarie.

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche della straordinarietà degli interventi e/o delle terapie a cui si riferisce la richiesta;
- certificazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche oppure del medico specialista, della natura di particolare gravità degli interventi a cui si riferisce la richiesta;
- fatture e/o ricevute fiscali dettagliate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta, anche relative al viaggio o al soggiorno del familiare che presti eventualmente assistenza all'aderente beneficiario dell'anticipazione;
- (eventuale) liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati.

Acquisto della prima casa.

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- atto notarile (rogito), emesso non oltre 18 mesi prima della richiesta, dal quale risulti l'acquisto della prima casa di abitazione, nonché la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;
OPPURE, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto: copia del preliminare d'acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. In tal caso, l'aderente È OBBLIGATO a far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto definitivo di compravendita non sia ancora disponibile, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, fornendo una data di presumibile stipula dell'atto. Qualora, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare di acquisto, non dovesse pervenire al Fondo l'atto notarile nei termini suddetti, l'iscritto dovrà restituire al Fondo l'intero importo delle somme indebitamente ricevute a titolo di anticipazione. In assenza di restituzione totale o parziale delle somme predette, il Fondo si riserva la facoltà di non dare seguito a successive richieste di anticipazione (eccetto le anticipazioni per spese sanitarie) fino a compensazione delle somme già erogate;
- nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto e venga presentata la copia del preliminare d'acquisto: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati.

Ristrutturazione della prima casa.

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- attestazione da parte della ditta appaltatrice che gli interventi di manutenzione rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- fatture dettagliate delle spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della /e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso;
- (eventuale) se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile: la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l'avvenuto pagamento e il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l'aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta dai parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute).

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la Guida fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Costruzione della prima casa su suolo proprio.

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima casa di abitazione propria o per i figli dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione edilizia, Scia ecc.);
- fatture dettagliate delle spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, emesse non oltre 30 mesi prima della richiesta;
- ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della /e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati.

Acquisto/costruzione dell'abitazione in cooperativa.

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto o la costruzione in cooperativa della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- in caso di acquisto: atto notarile (rogito), emesso non oltre 18 mesi prima della richiesta, in copia autenticata o corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia originale, dal quale risulti l'acquisto della prima casa di abitazione, nonché la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto ovvero l'impegno

all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione;

OPPURE, nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto: copia del preliminare d'acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. In tal caso, l'aderente È OBBLIGATO a far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto definitivo di compravendita non sia ancora disponibile, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, fornendo una data di presumibile stipula dell'atto. Qualora, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare di acquisto, non dovesse pervenire al Fondo l'atto notarile nei termini suddetti, l'iscritto dovrà restituire al Fondo l'intero importo delle somme indebitamente ricevute a titolo di anticipazione. In assenza di restituzione totale o parziale delle somme predette, il Fondo si riserva la facoltà di non dare seguito a successive richieste di anticipazione (eccetto le anticipazioni per spese sanitarie) fino a compensazione delle somme già erogate;

- nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto e venga presentata la copia del preliminare d'acquisto: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che le spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, sono relative alla prima casa di abitazione;
- in caso di costruzione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione e copia del documento di proprietà del terreno;
- dichiarazione rilasciata dalla cooperativa attestante la qualifica di socio della cooperativa, con indicazione dell'alloggio nonché dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela rispetto al soggetto per il quale è stata sostenuta la spesa;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dai figli interessati.

Anticipazione per congedi.

Il modulo di richiesta di anticipazione per congedi relativi a periodi di formazione e per congedi parentali, dovrà essere corredato da:

- dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo di congedo del dipendente;
- per congedi relativi a periodi di formazione:
 - > dichiarazione del datore di lavoro o dell'ente presso cui si svolge la formazione, che attesti l'avvenuta iscrizione o la frequenza del corso;
 - > fatture e/o ricevute fiscali dettagliate delle spese sostenute, oggetto della richiesta di anticipazione, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
 - > documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo.
- per congedi parentali: certificazione in cui viene evidenziata la retribuzione lorda non percepita relativamente al congedo ottenuto;
- (eventuale) liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso.

Costi

Per la processazione e l'erogazione dell'anticipazione vengono addebitate le spese amministrative specificamente previste per l'esercizio di tale prerogativa individuale, nella misura indicata nella Nota informativa del Fondo.

Revoca e restituzione dell'anticipazione

Il mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli previsti dal presente documento comporta la revoca dell'anticipazione e l'obbligo da parte dell'iscritto di provvedere alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali calcolati alla data della loro restituzione.